

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE

BARI

CORAM RPD. GIUSEPPE PENDINELLI, PONENTE

(...)

Prot. N. 198/19

NULLITATIS MATRIMONII

(D.-G.)

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno settimo del Pontificato di Papa Francesco, il 30 ottobre 2019,

i Rev.mi Signori

- Mons. , Preside del Collegio
- Sac. Giuseppe Pendinelli, Ponente e Relatore
- Sac. , Giudice

Nella causa di nullità di matrimonio

tra

D., nata a il ed ivi residente alla Via..., rappresentata e patrocinata dal Patrono,

e

G., nato a e residente in , con l'intervento in causa della Dott.ssa , Difensore del Vincolo Matrimoniale, vista la propria competenza a motivo del luogo dove è stato celebrato il matrimonio a norma del can. 1673, 1, hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione

FATTISPECIE

1. **D. e G.**, rispettivamente parte attrice e parte convenuta nel procedimento de quo, si conobbero tramite un'agenzia matrimoniale – *alla quale si erano rivolti per trovare la così detta anima gemella* – nel settembre 1980. A quell'epoca la D. aveva 22 anni e il G. non era ancora ventenne. L'attrice, anche se in giovane età, si era rivolta a quell'agenzia matrimoniale per paura di rimanere sola nella vita. Tutti coloro che la circondavano, compresa sua madre, le ricordavano di essere in ritardo, sotto il profilo sentimentale, rispetto alle sue coetanee. Il G., nonostante la sua giovanissima età, si era rivolto all'agenzia matrimoniale, perché avvertiva di non sentirsi compreso in famiglia, dov'era il terz'ultimo di ben 8 figli e dove la figura paterna era molto assente a motivo, soprattutto, del lavoro di marinaio che lo stesso svolgeva. Il G., dunque, più che altro, cercava attraverso il matrimonio, non tanto una moglie con la quale instaurare una comunione di vita, ma solo un sostegno affettivo. Il periodo prematrimoniale, fino alla celebrazione delle nozze, è durato appena due anni e, nonostante le evidenti differenze caratteriali che emersero fin dai primi momenti, cominciarono a parlare subito di matrimonio. La donna, con la superficialità che caratterizzava quella fase della sua vita, non diede peso a tanti aspetti caratteriali del G. che stavano emergendo: stranezze nel comportamento, sbalzi di umore e momenti di gravi incomprensioni. Sperava che con le nozze tutto sarebbe rientrato.
2. Con tali premesse il ... nella Parrocchia , i due si sposarono. Subito dopo il matrimonio, il G. che era un militare venne trasferito a Novara, cosa che determinò un conflitto tra l'attrice che voleva trasferirsi in quella città e il convenuto che desiderava che

lei rimanesse a ..., paese d'origine dell'attrice, e lì avviare attraverso la donna un'attività commerciale che gli permettesse di lasciare l'esercito. Il desiderio del G. venne esaudito, motivo per il quale lo stesso, nell'autunno del 1984, lasciò l'Esercito e ritornato a ... iniziò, insieme a D., a condurre un'attività commerciale di tipo alimentare. Conseguita, pertanto, una certa stabilità economica, la coppia affiatata sotto il profilo sessuale ebbe, nel 1986, il primo bambino. Il secondo arrivò nel 1991. Nel 2000 poi una grande crisi esplose tra le parti. L'attrice, infatti, con l'aiuto di un investigatore privato, scoprì che G. frequentava persone ambigue, poco raccomandabili – sia uomini che donne – che lo avevano influenzato ad avere rapporti sessuali con ambedue i sessi, fino a condurlo alla prostituzione. Tale crisi, per ovvie ragioni, non poté mai essere risanata. D., infatti, dopo aver raccolto le prove del comportamento del marito, nel 2003, dopo più di 20 anni di matrimonio si separò da lui. 3. In data 26 settembre 2016, D. si rivolgeva al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese accusando di nullità il matrimonio contratto con G. Il 27 settembre 2016 veniva ammesso il libello e il 20 ottobre 2016 il Vicario giudiziale, con Decreto, disponeva, nel seguente modo, i dubbi di causa proposti: ***“Se consti della nullità del matrimonio per:***

1. GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DELL'ATTRICE (*immaturità psicoaffettiva*) CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE E ACCETTARE (CAN. 1095 §2); 2. GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DEL CONVENUTO CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE E ACCETTARE (CAN. 1095 §2); 3. INCAPACITÀ DEL CONVENUTO AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI

DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN. 1095 §3). Costituiva dunque il Collegio: Preside, il Rev.mo Mons. , Ponente, il Rev.mo Sac. [redacted] e Giudice *a latere*, il Rev.mo Mons. Il 12 luglio 2017, il Vicario giudiziale, visto che il Rev. do Sac. [redacted] era oberato da lavoro pastorale lo sollevava dall'incarico e, in sua sostituzione, nominava Giudice Istruttore-Ponente, il Rev.do Sac. ...

4. Seguì regolare istruttoria con la deposizione della parte convenuta il 13 settembre 2017, della parte attrice il 15 settembre 2017 e di 3 testi di parte attrice.

5. Il 31 ottobre 2017 il Vicario giudiziale visto che il Rev.mo Mons. ..., Difensore del Vincolo Titolare, era deceduto in data 24 ottobre 2017, in sua sostituzione nominava la dott.ssa V...

6. Il 13 novembre 2017 il Giudice ponente dovendo acquisire elementi utili ad accertare la validità del consenso matrimoniale per *Grave difetto di discrezione di giudizio dell'attrice circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare (can. 1095 §2); Grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare (can. 1095 §2); Incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 §3)* disponeva una perizia *ex officio* sulle parti affidando l'incarico alla dott.ssa la quale, in data 2 maggio 2018, restituiva al Tribunale l'elaborato peritale.

7. In data 14 maggio 2018 il Patrono di parte attrice presentava istanza di richiesta per nomina Perito di parte nella persona del dott. Il Giudice ponente, in data 11 giugno 2018, concedeva

parere favorevole all'istanza. Il perito di parte, espletate le procedure peritale, in data 24 settembre 2018 restituiva l'elaborato.

8. In data 3 dicembre 2018 il Patrono di parte attrice, Avv. ..., presentava richiesta di *recognitio* giudiziale dei Periti *ex officio* e di parte. Il giudice ponente il 5 dicembre 2018 concedeva parere favorevole e convocava i periti in data 15 gennaio 2019.

9. Esaurita l'istruttoria, con Decreto del 29 gennaio 2019 erano pubblicati gli Atti di causa.

10. Trascorso il tempo utile concesso alle Parti e al Difensore del Vincolo per completare gli Atti, in data 28 febbraio 2019 era pubblicato il Decreto di Conclusione in causa. Acquisite le "*Animadversiones Vinculi Defensoris*" e la memoria difensiva del Patrono di parte attrice, terminata la fase della discussione, la causa era riservata al Collegio dei Giudici per la decisione nel merito.

11. In data il Vicario giudiziale, con Decreto, sostituiva il Giudice ponente affidando l'incarico al Rev.do Sac. Giuseppe Pandinelli.

IN IURE

GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DELL'ATTRICE E DEL CONVENUTO CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE (can. 1095 n.2)

12. Il canone 1095 tratta di una triplice ipotesi di incapacità, la quale, essendo un'incapacità naturale, non viene costituita dalla legge umana, ma solo da essa dichiarata. Il codice attuale non propone alcuna classificazione dei disturbi mentali e nel formulare le ipotesi di nullità del can. 1095 si ispira piuttosto alla natura del consenso, inteso come atto libero e consapevole. Il concetto di incapacità è un concetto giuridico determinato da una causa psichica.

Vale a dire che la causa di nullità non è data dal disturbo psichico per se stesso, bensì dall'incapacità del soggetto contraente di <<*causare, mediante la sua volontà manifestata attraverso il segno nuziale, il vincolo coniugale, con le sue proprietà essenziali e la sua naturale ordinazione ai suoi fini oggettivi*>> (cf. P.J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Giuffrè, Milano 2001, 94-98). Il n. 2 del canone 1095 afferma che sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che soffrono di un grave difetto di discrezione di giudizio.

13. La *discretio iudicii* è la capacità di esprimere giudizi pratici, ovvero imperativi poiché contengono in sé l'azione da compiere e danno un ordine. Componente essenziale è la *libertas interna*, la libertà di scegliere che comporta il minimo necessario per compiere quel particolare atto di scelta e assumere la responsabilità. Una sentenza *coram* Stankiewicz, riferendosi anche a precedente giurisprudenza, precisa gli elementi essenziali del processo volitivo, necessari per raggiungere la *discretio iudicii*, ossia la capacità di apprezzare il valore del matrimonio e la possibilità di ponderare le possibili alternative, in

modo da decidere con sufficiente giudizio pratico (coram *Stanchiewicz*, 19 dicembre 1985, in *RRDec.* vol. LXXVII, n.8, 633).

14. In una sentenza *coram Ragni* si dice che “*Discretio iudicii idem est ac maturitas iudicii quae fundatur super tribus praerequisitis, ex parte nupturientis: a) sufficienti cognitione intellectuali circa obiectum consensus; b) critica cognitione aestimativa de negotio matrimoniali atque de eiusdem iuribus ac oneribus; c) libertate interna seu capacitate libere sese determinandi ad matrimonium ineundum*” (coram *Ragni*, 12 luglio 1994, in *RRDec.* vol. LXXXVI, n.3, 380). Si afferma che non è sufficiente, per un consenso valido, avere “*cognitionem intellectivam minimam obiecti materialis consensu*”, poiché la *discretio iudicii* “*implicat etiam practicam perpensionem*” e, per quanto riguarda la facoltà volitiva, “*postulat adaequatam deliberationem voluntatis*” (coram *Defilippi*, 9 marzo 2000, in *RRDec.* vol. XCII, nn. 8-9, 217-218).

La giurisprudenza, pertanto, indica i criteri adatti a qualificare e quantificare tale *discretio iudicii ad matrimonium*. Essi sono:

1. l’analisi della maturità di giudizio di entrambi i nubenti, tale da valere quale presupposto del matrimonio;
2. la valutazione della maturità in ordine all’emissione del consenso, inteso come consegna ed accoglienza reciproca;
3. la considerazione, attraverso l’esperienza di quelle persone determinate, del *consortium totius vitae et amoris coniugalis*, nel quale sono peraltro rinvenibili i diritti e i doveri essenziali (coram *Serrano*, 10 febbraio 1994, in *RRDec.* vol. LXXXVI, n. 5, 97-98).

15. La discrezione di giudizio deve essere proporzionata al negozio da compiere, il quale per sua natura differisce dagli affari quotidiani.

Non si tratta, perciò, della semplice conoscenza astratta e generica di un bene da conseguire, bensì dell'apprezzamento concreto, della stima diretta di un bene, qual' è il matrimonio, e quindi di volerlo realizzare. Il *defectus* non indica qui una mancanza bensì un'insufficienza, anche transitoria, rispetto all'oggetto del consenso, cioè ai diritti-doveri essenziali del matrimonio. Nell'Allocuzione alla Rota Romana del 5 febbraio 1987, San Giovanni Paolo II afferma: “*Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o volere del contraente*”. Pertanto il n. 2 del citato canone si riferisce a persone che non presentano carenze particolarmente vistose nella normale attività relazionale, che risultano spesso inserite nella vita sociale e professionale, ma che non posseggono un grado sufficiente di consapevolezza e libertà interiore di fronte agli obblighi fondamentali del matrimonio. Vengono a questo proposito presi in considerazione i casi di personalità psicopatiche, nevrosi, isteria, immaturità psichica ed affettiva.

16. A tal proposito il canone 1095 al n. 2 esige che il *defectus discretionis iudicii* sia grave per rendere il soggetto incapace a contrarre il matrimonio. Il termine grave non fa riferimento alla gravità dell'anomalia psichica o del disturbo mentale del comportamento o della personalità stessa del soggetto. Esso esprime invece una qualificazione giuridica applicabile a quel non poter discernere con l'intelletto e non poter impegnarsi con la volontà nella costituzione stessa dei diritti e doveri coniugali. Non è sufficiente, perciò, che il contraente abbia una conoscenza astratta o teorica degli obblighi essenziali del matrimonio, ma occorre che sia in grado di valutarli concretamente, di apprezzare quello che essi significano per la propria esistenza.

INCAPACITA' DEL CONVENUTO AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (can. 1095 n.3)

17. La terza fattispecie del can. 1095 riguarda coloro che “per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”.

Il testo legislativo appena citato include quelle persone che, pur godendo di sufficiente uso di ragione e pur non essendo affetti da grave difetto di discrezione di giudizio relativo ai diritti e doveri essenziali del matrimonio, tuttavia, non possono adempiere gli obblighi del matrimonio, che sono l'oggetto essenziale dell'istituzione matrimoniale. Per cogliere in maniera corretta il senso del terzo numero del canone bisogna tener presente la differenza dei primi due, che si riferiscono *ad actum*, cioè allo stesso atto consensuale, mentre il n. 3 si riferisce propriamente *ad statum coniugalem*, ossia allo svolgimento dello stato matrimoniale, il quale deve corrispondere all'adempimento delle obbligazioni specifiche e proprie di detto stato (cf. S. VILLEGGIANTE, *Il canone 1095, n. 3 nella giurisprudenza*, in AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri del matrimonio*, LEV 1998, 38). L'incapacità di cui al n. 3 del presente canone 1095, perciò, riguarda l'oggetto del consenso matrimoniale, il quale è solitamente identificato con i diritti e gli obblighi essenziali del matrimonio. Il riferimento è alla vita coniugale che ciascun contraente si impegna di vivere in modo da conseguire gli obblighi del matrimonio, quelli che devono essere compresi ed accettati.

18. I requisiti necessari per una valida conclusione del contratto matrimoniale non si esauriscono con la sufficiente conoscenza dei diritti e doveri matrimoniali, né con la semplice capacità di intendere e di volere il matrimonio come tale; occorre anche la possibilità effettiva

di entrambi i nubenti di poter realizzare l'oggetto precipuo del consenso matrimoniale: *il consortium totius vitae et amoris* (cf. A. AMATI, *Maturità psico-affettiva e matrimonio*, LEV 2001, 107). Gli obblighi scaturiscono dal consenso prestato e corrispondono in fondo alle esigenze dell'amore coniugale. L'ipotesi indicata nel n. 3, pertanto, concerne l'incapacità di adempimento dei doveri che lo stato matrimoniale comporta, cioè di mettere in atto atteggiamenti e comportamenti idonei per realizzare ciò che è essenziale nel matrimonio. L'uso stesso del verbo "assumere" non significa la richiesta di uno specifico atto di volontà, bensì va inteso nell'ottica di un atto giuridico: se una persona dichiara di voler istituire il matrimonio, ma poi nella vita coniugale, non è in grado di adempiere l'obbligo assunto, allora, nonostante la sua intenzione, non era giuridicamente in grado di assumere quell'obbligo.

Nessuno, pertanto, può obbligarsi a ciò che non è in grado di fare! Va osservato infatti che l'incapacità ipotizzata, per sua natura, è un'incapacità presente nel momento istituzionale, nell'in fieri, di compiere certi obblighi nella vita coniugale. Tale incapacità non va ovviamente scambiata con la simulazione, di cui al can. 1101§2.

L'indicazione delle cause di natura psichica dell'incapacità di assumere è generica, ma è evidente che si tratta di una condizione patologica o almeno abnorme, una causa che, in quanto tale, determina un comportamento agendo al di fuori dell'iniziativa del soggetto e delle sue possibilità di controllo. Diversamente saremmo di fronte ad un atto volontario.

19. L'incapacità di assumere per cause di natura psichica, afferma Pompedda, fa riferimento al rapporto tra il soggetto che contrae e l'oggetto del consenso matrimoniale, non alla relazione tra soggetto ed oggetto. La capacità di adempiere agli obblighi coniugali si riferisce,

pertanto, all'oggetto del consenso e cioè alla capacità di adempiere all'obbligo assunto e non all'apprendimento. In altri termini, un contraente, pur comprendendo criticamente i doveri e i diritti che si assume con il matrimonio, nella realtà non è in grado di adempierli.

Rendono incapace ad adempiere agli obblighi coniugali tutte quelle alterazioni e deviazioni di certe personalità abnormi.

In altri termini, detti soggetti non sono capaci di stabilire un valido e profondo rapporto interpersonale che comporta la mutua donazione di due persone, richiesta dalla comunione di vita coniugale.

20. In una sentenza rotale di Pinto leggiamo: *“Ad consensum matrimoniale praestandum non sufficit ut contrahens sciat matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos, sed insuper requiritur ut, illa discretionem seu aestimativa qua pubes normalis gaudet, intelligat se in contrahendo tradere et acceptare ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem, et ut hoc debita cum libertate velit. Quapropter si, morali cum certitudine, constet contrahentem, ob morbum mentalem, in actu celebrationis, praedicta discretionem seu aestimativa caruisse, intellectu deficiente vel libertate, matrimonium irritum declarandum est etiamsi contrahens matrimoniale consensum praestiterit, si ob mentalem morbum vel perturbationem incapax sit ad danda iura et assumenda essentialia matrimonialis contractus, illa nempe quae bona sive prolis sive fidei sive sacramenti constituunt invalide nubit, dummodo incapacitas haec antecedens sit ac perpetua”* (Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, dec. coram Pinto, n. 57, diei 18/3/1971, nn. 2-3).

E' chiaro che, ai fini della nullità, l'incapacità deve essere antecedente alle nozze!

21. Ciò che conta sul piano psichiatrico-forense, non è che un soggetto faccia o non faccia questa o quella cosa, ma l'essere costretto a fare o a non fare. La causa psichica non comprende solo le gravi malattie, bensì qualsiasi fatto anormale che interferisca in modo gravemente negativo con il funzionamento psichico del soggetto alterando la volontà soggettiva. Nella giurisprudenza rotale troviamo molte decisioni nelle quali si ribadisce che la causa dell'incapacità deve essere tale da impedire lo stesso consenso matrimoniale, sia per l'impossibilità di fare un atto veramente libero e personale, sia per impedire l'assunzione degli obblighi essenziali che scaturiscono da esso. Tra gli elementi indicati dalla giurisprudenza non sono sufficienti per dichiarare una incapacità i vizi lievi, la cattiva volontà, i disordini della personalità che rendono difficile il rapporto interpersonale, essendo necessaria almeno una vera impossibilità morale; la causa dell'incapacità è sempre una causa grave.

IN FACTO

GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DELL'ATTRICE E DEL CONVENUTO CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE E ACCETTARE (CAN. 1095 §2);

22. Dallo studio delle tavole processuali il Collegio perviene alla certezza morale che il matrimonio in oggetto è da dichiarare **NULLO** per il capo di cui al can. 1095, 2 **SOLO** per il convenuto.

23. Esaminando fatti e circostanze, notiamo che di particolare interesse, risulta essere la circostanza in cui le parti si incontrarono. Ciò che stupisce, infatti, non è tanto il dato che ambedue i giovani si erano rivolti ad un'agenzia matrimoniale per incontrare la persona giusta da sposare, quanto il dato della loro giovane età.

La D. aveva 22 anni, quando contattò l'agenzia matrimoniale, è pur vero che la stessa era già una persona forte, determinata e, dunque, capace di scegliere.

Così confessa l'attrice: “[...] Un giorno presi l’iniziativa di rivolgermi all’agenzia, tramite la quale ebbi modo di conoscere G.. Dopo il primo incontro decidemmo di frequentarci perché mi sembrava persona dolce, affettuosa. Vedevo anche il suo interesse nei miei confronti. Le attenzioni che lui mi rivolgeva mi facevano tenerezza [...]. Anche se io lo vedevo che era un po’ immaturo, infantile come diceva mia madre, la divisa mi dava sicurezza, sopperiva alla fragilità caratteriale di G.. Il fidanzamento ufficiale avvenne dopo due mesi dalla conoscenza, con l’incontro dei rispettivi familiari [...]. Il periodo del fidanzamento è durato quasi due anni. Mi era difficile stabilire con G. un’intesa perché aveva sbalzi di umore, si isolava, era sfuggente e se capitava una discussione, non accettava minimamente che io avessi ragione. G. mi diceva di sentirsi

incompreso, soprattutto in famiglia. Egli non aveva un buon rapporto con la madre, persona molto autoritaria, che pretendeva lo stipendio, nonostante G. desiderasse mettere da parte qualcosa in vista del nostro matrimonio. Il padre, perno e colonna della famiglia, nei brevi periodi che trascorrevva a casa era sempre silenzioso. Egli era marinaio, si imbarcava per diversi mesi [...]. Solo verso la fine della nostra convivenza coniugale cercavo di far capire che forse uno psicologo poteva aiutarci a stare bene insieme, ma lui riteneva che le cose dovessero proseguire così come andavano, sebbene lui era consapevole dei suoi limiti di non stare psicologicamente bene” (4-5-6/20-21).

24. Nonostante le evidenti difficoltà riscontrate nel rapporto relazionale, i due decidono di convolare a nozze. L’attrice, infatti, che si era recata in giovane età all’agenzia matrimoniale, confessa: “Io ero consapevole di ciò che il matrimonio comporta” (7/22).

25. La vita coniugale, durata venti anni, è stata difficile, insostenibile e finanche disdicevole per quanto accaduto.

Depone la donna: “La convivenza fu fin da subito litigiosa. Ho messo al mondo dei figli perché speravo che con il tempo avremmo raggiunto un’armonia di coppia. G. continuava ad essere strano, ambiguo, spesso si isolava, non mi coinvolgeva nella sua vita e tutto questo creava tensioni tra di noi. Con il tempo, la speranza di una vita coniugale serena veniva minata. Dal 2002 cominciai ad avere dei sospetti sulla fedeltà di mio marito e lo scoprii perché trovai su un quotidiano, business, il suo numero di telefono che aveva fatto stampare su un calendario dove ogni mese egli appariva in biancheria intima, a suo dire per pubblicizzare la sua attività commerciale. Mio marito infatti nel 1984 aveva abbandonato la carriera militare. Devo anche dire che in quel periodo G. frequentava una palestra, luogo di persone poco raccomandabili, uomini e donne, con le quali poi viveva le sue trasgressioni. Per avere la certezza, anche se già quel

numero che appariva sul business, coincidente con quello sul calendario, per me era segno evidente delle trasgressioni di mio marito, incaricai un'agenzia di investigazione, tramite la quale accertai la natura dei comportamenti di G.. Fu uno shock per me e la mia famiglia di origine. Ai miei figli non ho raccontato tutto, ma qualche voce di paese è giunta loro. I miei figli evitano di incontrare il padre perché G. si pone nell'atteggiamento di chi deve essere assistito più che sentire il dovere di assistere i figli, per lui il rapporto consiste nell'essere assistito, tant'è che io ho peccato in tal senso. Sia durante il periodo del fidanzamento e sia in costanza di matrimonio, è stato come se avessi tre figli. A riguardo devo anche dire che G. mi raccontava le bravate alle quali assisteva in palestra, ovviamente senza farmi capire che anche lui partecipava. Mi diceva che tra uomini, sotto la doccia, ci si guardava, più dotati, meno dotati, dandosi anche delle votazioni delle misure dei genitali. Mi diceva questo sperando di coinvolgermi nelle trasgressioni, tant'è che più volte mi ha portata allo stadio dove ho saputo che avvenivano degli incontri per scambi di coppia. Io, ingenua, non sapevo ciò che avvenisse attorno allo stadio e quindi lo accompagnavo. Io aspettavo in macchina mentre lui faceva footing, come copertura. Una volta G. è sparito per almeno due ore e allora ho iniziato ad aprire gli occhi. Accadde anche che in quella circostanza, mentre ero in macchina ad aspettare G., fui vista da un finanziere, in pattuglia, che conosceva mia madre, alla quale riferì che frequentavo quel luogo. Inizialmente mia madre non capì, disapprovò l'accaduto, ma poi con gli accertamenti fatti, pubblicazione di annunci, investigatore, si rese conto che avevo a che fare con una persona malata, inaffidabile. Mi resi conto di aver sbagliato a contrarre matrimonio perché fu un scelta fatta con superficialità [...]” (11/22-23).

26. Il convenuto, senza fare mistero, conferma quanto detto dall'attrice. Egli, infatti, ascoltato in giudizio, ammette quanto scritto in libello e confessa: “Ho preso visione del libello, che risponde a verità, circa un

periodo della mia vita, precisamente dieci anni fa ed anche di più, quando, frequentando una palestra ho incontrato sia uomini che donne, con i quali ho avuto rapporti intimi” (2/17).

G. , ricordando la sua storia con D., riferisce: “Siamo stati sempre caratterialmente diversi: D. era ed è persona molto forte, decisiva, molto più matura di me; io vivevo e vivo alla giornata, non faccio progetti a lungo termine, anche io sono abbastanza forte, deciso, determinato, anche relativamente al lavoro. Risponde a verità quanto D. ha scritto nel libello, ossia che io mi sentivo un incompreso, che soprattutto non venivo capito dai miei familiari, che avevo bisogno di affetto e lei si pose nei miei confronti come una crocerossina. Provengo da una famiglia numerosa, composta dai genitori e da otto figli. Mio padre, marinaio, era sempre fuori ed ho risentito molto della sua assenza. Mia madre suppliva anche al ruolo di nostro padre però non riusciva a colmare il vuoto affettivo lasciato da nostro padre, pertanto sono cresciuto bisognoso di affetto [...]. Riguardo al periodo della frequentazione della palestra, devo dire che è avvenuto in costanza di matrimonio, quando avvertii il bisogno di fare un po' di sport, prima delle nozze non ho frequentato una palestra. Prima del matrimonio non ho avuto incontri intimi con uomini o donne. Frequentando la palestra ho conosciuto persone, purtroppo come ho scoperto dopo, gente poco raccomandabile, che mi hanno proposto di fare “determinate cose”, per provare nuove emozioni, nuove trasgressioni. Quindi queste mie trasgressioni non erano dovute al fatto che tra me e D. non ci fosse più affetto” (18/6).

27. Rispetto alla decisione matrimoniale, il convenuto riferisce: “Eravamo consapevoli degli obblighi derivanti dal matrimonio, però c'è da dire anche che eravamo molto giovani e che io, purtroppo, avevo una grossa lacuna affettiva e mia moglie mi ha fatto anche da madre, essendo più matura di me. D. infatti mostrava di essere responsabile sul posto di lavoro, aveva

ricevuto una buona formazione umana, impostata su valori saldi, cosa che a me era mancata, proprio per l'assenza di mio padre, la famiglia numerosa e l'impossibilità di nostra madre a seguirci per come noi necessitavamo" (7/18).

G. riferisce del suo rapporto con i figli, della vita matrimoniale e di quanto accaduto; sembra sia estraneo ai fatti, quasi come se quel vissuto non gli appartenesse, come se non fosse consapevole della gravità di quanto commesso.

Da quanto detto non può certamente nascondersi l'evidente immaturità con la quale l'uomo affrontò il passo decisivo del matrimonio, senza che in lui vi fosse stata la minima discrezione di giudizio per comprendere ciò che l'istituto giuridico che andava a contrarre avrebbe significato per lui. Considerate, perciò, tali premesse la vita matrimoniale non poteva che non avere il triste epilogo che l'ha caratterizzata.

Così, perciò, confessa il convenuto: "La convivenza, partita bene, nel corso di essa sono iniziate le liti perché non ci capivamo. Lei mi diceva che ero strano, ambiguo, che volevo stare da solo, che non la coinvolgevo, ma io cercavo momenti di solitudine per pensare al mio lavoro. Poi nel 2003 mia moglie ha scoperto che io frequentavo altre persone (uomini e donne). Su *gazzettaffari* io pubblicavo annunci ambigui con i quali chiedevo e proponevo rapporti intimi sia a uomini che a donne. Poiché avevo inserito nell'annuncio il numero di telefonato su un calendario che sponsorizzava l'attività commerciale, mia moglie prese atto di queste mie trasgressioni. Nel calendario ero io ad apparire in intimo, mese dopo mese. Mia moglie incaricò un'agenzia di investigazione, mediante la quale ebbe la certezza dei miei comportamenti. Questa è stata la causa del naufragio del nostro matrimonio [...]" (11/19).

28. In atti sono stati depositate le prove di quanto avvenuto in quegli anni: il calendario che ritrae, per ogni mese, il convenuto in abbigliamento intimo;

copie del giornale *Business* nel quale rilevano gli annunci ambigui pubblicati dall'uomo "MASSAGGIATORE qualificato 35enne, bella presenza esegue massaggi rilassanti rigeneranti e lombari a uomini/donne solo alta classe. Non mercenari (ore 09.00-13.00/17.00-21.00) ... (numero di telefono intestato alla parte)". Gli annunci risalgono al 2004.

La relazione dell'investigatore privato del 12.02.2004, a firma del dott. ..., accerta che gli incontri avvenivano a scopo sessuale – *attivo e passivo* - con uomini e donne, dietro lauto compenso economico, sia nel retrobottega del negozio sia in un albergo di ... dove il proprietario – ma certamente non solo lui – era a conoscenza dell'attività del G. - incontri sessuali a pagamento con uomini – (*cf.* Summ. p. 55).
29. I testimoni ascoltati in giudizio, pochi ma a conoscenza dei fatti, hanno riferito quanto di loro conoscenza i quali, per onestà e credibilità, sono da ritenersi veritieri.

A., *mamma dell'attrice*, sulle prime impressioni avute di G. , dichiara: "[...] A dire la verità quando lo vidi, non mi piacque perché sembrava un bambino, dai comportamenti infantili, anche nel modo di vestire, sebbene fosse un militare" (4/26).

Della vita coniugale la teste riferisce: "La vita coniugale è durata ventidue anni, con alti e bassi, fra litigi e riconciliazioni per i comportamenti strani di G. , non condivisi da D. G. continuava ad essere strano, volubile, determinato nel portare avanti quello che lui voleva e in quei momenti si mostrava affettuoso per poi quasi dimenticarsi delle persone che aveva vicino. Mia figlia quando stavano per separarsi mi confidò che il marito trascorreva le notti fuori casa e se prima ho cercato di difendere, quasi da complice mio genero, quando ho saputo questo ho consigliato G. di separarsi dalla moglie. Lui reagì dicendomi: "perché devo dire tutte le mie cose ad un avvocato?". Questa frase mi insospettì, cominciai a

chiedermi cosa egli facesse di notte, con chi si incontrasse di notte” (11/27-28).

M., *sorella di D.*, riferisce: “Mia sorella è stata sempre persona emotivamente stabile, tranquilla, socievole, forte; mentre G. era un po’ lunatico, immaturo, anche se forte e determinato, poco propenso al confronto” (6/29).

Della vita coniugale la teste aggiunge: “La vita coniugale è durata circa ventidue anni e non sempre fu pacifica. Le prime incomprensioni con la moglie furono dovute al fatto che G. volle abbandonare la carriera militare dicendosi non incline all’obbedienza verso i superiori. Cominciarono a gestire un’attività commerciale, dapprima di generi alimentari, poi di vestiario e G. mostrò di non avere le capacità per svolgere un simile lavoro e mia sorella doveva supplire. Riguardo al rapporto di G. con la moglie e i figli, sembrava che tutti dovessero ruotargli attorno. Egli escludeva ogni sacrificio. Faccio un esempio: alle 04.00 del mattino mia sorella ebbe le doglie per la nascita del secondo genito e chi dovette accompagnarla in ospedale fu mio marito. Capitava che si andava a mare insieme e G. , perché voleva prendere il sole e godersi quel momento, tralasciava di prendersi cura dei figli piccoli. Insomma era un egocentrico. Dopo la morte di sua madre, avvenuta verso il 2001, G. si iscrisse ad una palestra, dove ebbe frequentazioni un po’ strane. Mia sorella ebbe qualche sospetto, scoprì che G. aveva messo delle inserzioni su un giornale per appuntamenti, non con sole donne. A quel punto, visto che G. non dialogava, mia sorella mise un investigatore privato, dal quale ebbe conferma delle trasgressioni vissute dal marito. Ella si rese conto che non avevano giovato a G. gli incontri di preghiera e di spiritualità e propose una terapia di coppia presso uno psicologo. G. rifiutò, anche perché, nonostante l’evidenza, negava ogni cosa. Fu questo il motivo per cui il rapporto già fragile, si ruppe del tutto [...]” (11/30).

G., *il padre della donna*, sulle circostanze dell'iniziale conoscenza il teste riferisce: “[...] Io ero convinto che essi non erano ancora maturi per fare la scelta del fidanzamento [...]. Nei due anni di fidanzamento non andavano d’amore e d’accordo, litigavano, anche per cose piccole perché non riuscivano a dialogare, a capirsi [...]” (4-5/33).

Continua ancora il teste: “[...] Tra me e lei non sono mancati momenti di contrasto e per questo lei si sentiva un po’ sola, anche se piccola voleva la sua libertà. Poi le sue amiche erano tutte fidanzate, qualcuna già in procinto di sposarsi e questo la rendeva ancora più nervosa. Non le abbiamo fatto mancare mai nulla, però lei mostrava di non essere contenta, era insoddisfatta e si appoggiava all’amore di G. , il quale sembrava buono, accondiscendente, ma anche lui mostrava di non essere pronto a tenere una relazione, molto probabilmente perché cresciuto privato della presenza di suo padre e con una madre molto forte... Io, con il mio intuito, ero convinto che il loro matrimonio non sarebbe stato felice, sospettavo che erano due persone entrambe caratterialmente forti, che si sarebbero scontrate, ma nello stesso tempo, psicologicamente fragili. Solo dopo il matrimonio essi hanno sentito la necessità di consultare uno psicologo, il quale disse che avrebbero dovuto sottoporsi a terapia, ma G. non volle. Non so quale tipo di malattia psichica lo psicologo diagnosticò” (6-7/34).

Con riferimento alla vita coniugale, il teste depone: “La vita coniugale purtroppo è stata quasi sempre litigiosa e la nascita dei figli più che aiutarli ha peggiorato la situazione. G. infatti si disinteressava della famiglia, mostrava di essere incapace a fare il padre. Lasciò la carriera militare e mise su un negozio di generi alimentari e dopo dodici anni un negozio di intimo. Non sapeva portare avanti l’attività commerciale, sperperava i suoi guadagni, non sovvenendo alle necessità della casa e dei familiari. Era un tipo che voleva mettersi in mostra, pensava solo a se stesso. Anche il padre di G. capì che suo figlio veniva meno ai doveri coniugali e familiari

e venne a sfogarsi con me. Gli dissi che non toccava a me rimproverarlo, ma lui come suo genitore, però tra padre e figlio non c'era nessun rapporto. La convivenza coniugale è durata e diventavano sempre più estranei. Mia figlia dimagriva a vista d'occhio. Ecco perché capirono che dovevano recarsi da uno psicologo. Mia figlia prese dei farmaci, ma lui non volle farsi aiutare dallo psicologo. Fu mia figlia a volere la separazione perché non ce la faceva più. D. si sarebbe separata molto prima dal marito, ma noi purtroppo glielo impedivamo sempre per evitare le dicerie della gente. Poi non si è separata rima perché aveva dei figli piccoli, di cui ci siamo presi cura noi nonni. Solo il più grande mantiene qualche contatto con suo padre, ma il piccolo non lo vuole vedere proprio perché attribuisce a G. il fallimento del matrimonio, la sofferenza nella quale essi sono vissuti” (11/34-35).

30. Considerati i capi di nullità invocati di cui al can. 1095, 2 e 3 in Atti vi sono ben due perizie una *ex officio* della dott.ssa ... e l'altra di parte del dott. ... le cui risultanze **NON** possono definirsi esaustive anche se ambedue hanno fatto emergere molti ed importanti elementi per la comprensione del caso *de quo*.

Il perito di ufficio, dott.ssa ..., riporta le ragioni sulle quali l'attrice fondava la sua decisione matrimoniale e riferisce: “La signora riferisce di aver fissato la data delle nozze di comune accordo con il fidanzato dopo pochi mesi dalla conoscenza, in quanto il matrimonio era stato messo a tema dalla coppia sin da subito. Nel matrimonio la signora vedeva la possibilità di una maggiore indipendenza e libertà, di crearsi uno spazio proprio e maggiore intimità con G. [...]. Spiega che aveva ben chiaro in testa il senso del matrimonio [...]. Riferisce che spesso si sentiva a disagio per alcuni comportamenti del fidanzato che ne evidenziavano un basso livello culturale, ma lo considerava un suo problema, sperava di rieducarlo” (*Summ.* p. 68).

A ragione di ciò il Perito nelle considerazioni cliniche, scrive: “Sulla scorta dei dati emergenti [...] si può affermare che la sig.ra D. non presenti gravi compromissioni dal punto di vista psicologico o quadri psicopatologici conclamati [...]. Anche quanto rappresentato dalla signora in riferimento ai suoi vissuti sul matrimonio, sul periodo immediatamente precedente alle nozze, e sulla lunga vita matrimoniale, non lasciano presupporre la presenza di uno stato psichico alterato o patologico: la signora sembra riconoscere che all’epoca fosse chiara in lei la volontà di sposarsi e mostra di aver contezza del significato e delle implicazioni del contratto matrimoniale” (*Summ.* pp. 83-84).

Si è reso necessario inoltre il confronto tra i due periti - *quello ex officio e quello di parte* - dinanzi al giudice istruttore considerato che dalle risultanze peritali si è registrato un vuoto che necessitava un minimo di chiarimento.

La condotta sessualmente anomala assunta dal convenuto, non la si può catalogare nella sfera del capriccio momentaneo dell’adolescente che per spirito di rivalsa nei confronti degli amici o per puro narcisismo, si improvvisa trasgressivo, incurante dei suoi doveri nei confronti dei figli e del coniuge ma evidentemente tale *modus operandi* vi era in lui, con molta probabilità, già in epoca prenuziale.

31. Pertanto si può affermare con certezza che, **nell’attrice**, nel periodo antecedente il matrimonio, **NON** vi era una causa tanto grave da impedirle di discernere sul matrimonio che si accingeva a fare con il convenuto.

32. Sempre analizzando la circostanza dell’incontro e i dati relativi al periodo del fidanzamento della coppia, non possiamo, però, fare le stesse affermazioni per il G. I fatti che coinvolgono il convenuto, infatti, sono stati esposti chiaramente dall’attrice e, inconsapevolmente, anche dal convenuto stesso.

Il G., infatti, si è lasciato periziare così come aveva detto di voler fare in sede di interrogatorio davanti al giudice. Siamo moralmente certi sia per le modalità con le quali si svolse il fidanzamento e sia per i fatti accaduti durante il matrimonio, che il convenuto, già in epoca prematrimoniale, fosse affetto da una grave immaturità affettiva. La causa grave di tali disturbi va ricercata in seno alla sua stessa famiglia di origine.

Il convenuto, bisognoso di un punto di riferimento (non soltanto affettivo), in mancanza di figure genitoriali salde, scelse di sposarsi.

33. Un dato da non trascurare è quello che si evince dalle risultanze peritali sul convenuto sia della dott.ssa ... come anche del dott. .. (*che per altro non ha potuto periziare il G.*), le quali risultano carenti in quanto nonostante fosse chiara l'immaturità e la causa grave con la quale il convenuto giunse al matrimonio, e che aveva determinato in lui un comportamento anomalo nella sfera sessuale, questo non è spiegato dai periti.

34. Pertanto valutati i singoli elementi presenti nelle tavole processuali, il Collegio ritiene di aver raggiunto la certezza morale che il matrimonio in oggetto sia da dichiarare nullo per il capo in oggetto **SOLO per il convenuto.**

35. Dunque il capo è moralmente e processualmente provato.

INCAPACITÀ DEL CONVENUTO AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN. 1095 §3).

36. Considerato quanto detto finora il Collegio perviene alla certezza morale che il matrimonio *de quo* sia da dichiarare **NULLO** per il capo in oggetto.

37. La precedente trattazione ha ampiamente giustificato la decisione del Collegio giudicante; qui confermano che la condotta sessualmente “*anomala*” del convenuto, ha determinato in lui l’incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

L’istruttoria, infatti, ha confermato quanto accaduto nella vita matrimoniale e il G. ha confessato di aver intrattenuto rapporti etero e omosessuali, ha praticato scambi di coppia e ha preteso che sua moglie, non soltanto lo capisse ma partecipasse a queste sue avventure.

Questo per diversi anni!

L’intera famiglia viveva in un piccolo paese di provincia, ..., e la divulgata ambiguità del G. ha avuto un’influenza del tutto negativa sulla crescita morale e psicologica dei figli i quali, pur non essendo stati ascoltati in giudizio, hanno scritto brevi parole che però rappresentano tutto il dramma vissuto per i comportamenti anomali ed anaffettivi del loro padre (*cf.* Summ. pp. 182-184).

Il convenuto, pertanto, oltre ai comportamenti già narrati, non ha mai avuto un modo di fare conveniente al ruolo di marito, mostrando spesso indifferenza alla famiglia.

La vita coniugale ha conosciuto anche atteggiamenti violenti da parte sua nei riguardi della moglie.

38. Pertanto valutati i singoli elementi presenti nelle tavole processuali, il Collegio ritiene di aver raggiunto la certezza morale che il matrimonio in oggetto sia da dichiarare nullo per il capo in oggetto.

39. Dunque il capo è moralmente e processualmente provato.

40. Noi giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

“NON CONSTA” DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO PER:

- 1. GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DELL'ATTRICE CIRCA I DIRITTI E I DOVERI DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE (CAN. 1095 N.2).**

“CONSTA” DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO PER:

- 2. GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DEL CONVENUTO CIRCA I DIRITTI E I DOVERI DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE (CAN. 1095 N.2).**
- 3. INCAPACITÀ DEL CONVENUTO AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN. 1095 §3).**

Pertanto ai dubbi concordati si risponde:

- 1. NEGATIVAMENTE**
- 2. AFFERMATIVAMENTE**
- 3. AFFERMATIVAMENTE**

Si fa divieto alla parte CONVENUTA, G. , di contrarre matrimonio senza previa consultazione del Tribunale che ha emesso la sentenza.

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del Tribunale e delle Norme della C.E.I. e sono a carico della parte attrice.

Così sentenziamo. Ed ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 – 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il
giorno 30 ottobre 2019

Mons. , Preside del Collegio

Sac. Giuseppe Pandinelli, Ponente

Sac. , Giudice

Dott. , Notaio

La sopra estesa sentenza è stata notificata alle parti interessate in data

Il Cancelliere
Dott.